

Codice A1012A

D.D. 16 dicembre 2020, n. 626

Associazione "INSIEME PER ACCOGLIERE - Organizzazione non lucrativa di Utilita' Sociale" con sede in TORINO. Provvedimenti in ordine alla modifica dello Statuto.



ATTO DD 626/A1012A/2020

DEL 16/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi civici**

OGGETTO: Associazione “INSIEME PER ACCOGLIERE – Organizzazione non lucrativa di Utilita’ Sociale” con sede in TORINO. Provvedimenti in ordine alla modifica dello Statuto.

Premesso che:

- è stata presentata istanza di iscrizione presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche del nuovo Statuto dell’Associazione “INSIEME PER ACCOGLIERE”, con sede in TORINO, Via Madonna delle Salette;
- l’Associazione medesima risulta essere stata iscritta in data 24.01.2017 presso il Registro Regionale delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte al n. 1261;
- l’Associazione “INSIEME PER ACCOGLIERE – Organizzazione non lucrativa di Utilita’ Sociale”, al fine di adeguare lo Statuto al D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore, nonché al D.Lgs. 112/2017, ha deliberato di approvare un nuovo Statuto come da atto rep. n. 52100/11277 del 29.10.2020, registrato a Torino il 04.11.2020 al n. 44033 /1T, a rogito del Dott. Angelo Mascolo, notaio in Torino iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo;

considerato che, ai sensi dell’art. 101 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, fino all’operatività del Registro Unico del Terzo Settore continueranno ad applicarsi le norme previgenti e, pertanto, continueranno ad applicarsi gli Statuti in vigore precedentemente alle modifiche adottate;

considerato altresì che per le ONLUS – Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale disciplinate dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, le disposizioni in materia fiscale si applicheranno agli enti iscritti nel R.U.N.T.S. a decorrere dal termine previsto dall’art. 104 comma 2 del citato D.Lgs. 117/2017;

preso atto che, allorquando sarà in vigore il nuovo Statuto, la denominazione dell’Associazione sarà mutata in “INSIEME PER ACCOGLIERE – Ente del Terzo Settore “ in breve “Insieme per

Accogliere ETS”;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02.04.2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l'art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

determina

di subordinare l'iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche, e pertanto l'efficacia, del nuovo Statuto dell'Associazione “Associazione “INSIEME PER ACCOGLIERE””, con sede in TORINO, Via Madonna delle Salette, alla decorrenza del termine dilatorio specificato in premessa. Sino a tale termine continuerà ad applicarsi lo Statuto nella formulazione anteriore alla modifica e con esso la disciplina di cui al D. Lgs. 460/1997.

Lo statuto dell'Associazione è allegato al presente provvedimento per farne parte integrante.

L'approvazione del nuovo statuto sarà determinata dall'iscrizione nel suddetto Registro salvo impregiudicata ogni valutazione circa la relativa conformità al D.Lgs. 117/2017 ed al D.Lgs 112/2017.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

IL DIRIGENTE (A1012A - Contratti-persone giuridiche-espropri-usi
civici)
Firmato digitalmente da Marco Piletta

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹,
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. insieme_per_accogliere_verbale_rep_52100.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



**STUDIO NOTARILE ANGELO MASCOLO
E ASSOCIATI**
TORINO - CORSO MONTEVECCHIO 40
PIOSSASCO - VIA PINEROLO 16
Tel. 011 562.55.91 - 011 517.28.80 - 011 904.11.15
E-mail: amascolo@notariato.it

REPERTORIO NUMERO 52100/11277

VERBALE

di assemblea dei soci dell'associazione "Insieme per Accogliere - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" con sede in Torino -

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventini il giorno ventinove del mese di ottobre

(29/10/2020)

in Torino, nel mio studio in corso Montevicchio numero 40 (quaranta), alle ore diciotto e cinque minuti.

Avanti me dottor Angelo Mascolo, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo.

E' comparso il signor:

- Santiago Bernardos padre Heliodoro nato a Santa Maria la Real de Nieva (Spagna) il 15 aprile 1959, domiciliato per la carica in Torino, via Madonna della Salette numero 12, cittadino spagnolo,

agente nella sua dichiarata qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione denominata:

- "Insieme per Accogliere - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" in breve denominabile "Insieme per Accogliere - Onlus" con sede in Torino, via Madonna della Salette numero 12, avente il seguente numero di codice fiscale: 97794410015, iscritta in data 24 gennaio 2017 al numero 1261 del Registro Regionale centralizzato provvisorio delle Persone Giuridiche della Regione Piemonte e iscritta all'Anagrafe delle Onlus della Direzione Regionale del Piemonte dal 30 giugno 2015, di nazionalità italiana;

dell'identità personale del quale sono certo, che mi richiede di far constare a



verbale dell'assemblea dei soci della predetta associazione che dichiara essere regolarmente convocata in sessione straordinaria ai sensi di legge e di statuto per questo giorno e luogo alle ore 18,00 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

- Proposta di modifiche statutarie anche in adeguamento al nuovo Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017, in particolare in relazione allo scopo e alla denominazione sociale, con inserimento della possibilità di effettuare riunioni in Assemblea e Consiglio in audio/video conferenza.

Aderendo io notaio alla richiesta fattami, dò pertanto atto di quanto segue:

Assume la presidenza dell'assemblea, anche per designazione unanime degli intervenuti, lo stesso componente nella sua precitata qualità, il quale dopo aver

CONSTATATO

- che per il Consiglio Direttivo oltre a esso Vice - Presidente sono presenti collegati per videoconferenza il Presidente signor Dovi Pierluigi e il Consigliere signor Durando Sergio, quindi l'intero Consiglio;

- che sono presenti in proprio numero tre associati su numero tre associati aventi diritto al voto e precisamente in questo luogo il socio signor Santiago Bernardos Heliodoro e collegati per videoconferenza i soci signori Dovi Pierluigi e Durando Sergio;

- che è presente collegato per videoconferenza il Revisore legale dei conti signor Fragalà dottor Giuseppe;

- che gli intervenuti si sono collegati in videoconferenza ai sensi di legge;

DICHIARA

la presente assemblea validamente costituita e atta a discutere e deliberare sul sovra riportato Ordine del Giorno.

Aprendo la discussione sull'argomento posto all'Ordine del Giorno, il Presidente ricorda agli intervenuti le ragioni per cui si rende opportuno adottare un nuovo testo dello Statuto aggiornato alle più recenti disposizioni legislative, in particolare al nuovo Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e perfezionato, nella redazione, sotto il profilo tecnico-giuridico, e che in tale contesto appare necessario tra l'altro modificare l'articolo 3 dello statuto concernente le finalità e gli scopi dell'associazione, secondo il seguente nuovo testo:

"ARTICOLO 3


Scopi e finalità

L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito della Regione Piemonte, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della assistenza sociale e della beneficenza.

L'Associazione, ispirandosi alla riflessione della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, ha come scopo azioni di solidarietà sociale, promozione umana, sostegno ed accompagnamento delle persone in stato di necessità economica e sociale, accoglienza e reinserimento sociale di soggetti svantaggiati.

In particolare cura azioni di accoglienza a breve e medio termine in strutture di proprietà o concesse ai termini di legge, progetta e realizza - in proprio o in rete con altri soggetti - azioni di inclusione sociale nell'emergenza, promuove campagne di sensibilizzazione e di reperimento fondi per lo scopo di cui sopra.

La sua attività principalmente consiste in: conduzione e gestione di residen-



za di temporanea accoglienza.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, lettere:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo settore;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti

di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 Codice del Terzo settore;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su delibera del Consiglio Direttivo.


Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesterà il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. ".

Il Presidente propone quindi di aggiornare la denominazione nella nuova denominazione "Insieme per Accogliere - Ente del Terzo Settore", in breve "Insieme per Accogliere ETS" mantenendo per il resto sostanzialmente invariate le altre caratteristiche essenziali, modificando l'articolo 1 dello Statuto secondo il seguente nuovo testo:

"ARTICOLO 1

Costituzione



E' costituito nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Insieme per Accogliere - Ente del Terzo Settore" in breve "Insieme per Accogliere ETS", con durata a tempo indeterminato.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cesserà di avere efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del citato D. Lgs. n. 117/2017.

L'indicazione di Ente del Terzo settore e l'acronimo ETS potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore."

Il Presidente consegna quindi a me notaio il nuovo testo dello Statuto, chiedendomi di darne lettura, rilevando il Presidente in particolare la decorrenza dell'efficacia degli adeguamenti al D. Lgs. n. 117/2017.

Aderendo io notaio alla richiesta fattami dò pertanto lettura di detto Statuto, composto di numero 17 articoli che, previa vidimazione del comparente e di me notaio, allego al presente atto sotto la lettera "A".

Il Presidente quindi invita l'assemblea a voler deliberare in merito.

L'assemblea, dopo ampia discussione, per voto unanime verbalmente espresso,

DELIBERA

1) Di aggiornare, in adeguamento al nuovo Codice del Terzo Settore ai sensi

del D. Lgs. 117/2017, la denominazione in "Insieme per Accogliere - Ente del Terzo Settore" in breve "Insieme per Accogliere ETS" e di modificare l'articolo 1 dello Statuto secondo il testo proposto dal suo Presidente, che si ha per come qui riportato e trascritto.

2) Di modificare, sempre in adeguamento al nuovo Codice del Terzo Settore ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'articolo 3 dello Statuto concernente le finalità e gli scopi, secondo il testo proposto dal suo Presidente, che si ha per come qui riportato e trascritto.

3) Di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il nuovo testo dello Statuto, sopra allegato sotto la lettera "A".

4) Di dare atto che l'associazione è proprietaria di beni mobili registrati e dei seguenti beni immobili che risultano censiti:


a) al Catasto Urbano del Comune censuario di Torino, come segue:

- Foglio 1393 - numero 105 - subalterno 13 - Via S. Marino numero 93 - piani S1-5 - zona censuaria 2 - categoria A/3 - classe 3 - consistenza vani 4 - superficie catastale totale metri quadrati 66 totale escluse aree scoperte metri quadrati 65 - rendita euro 630,08;

b) al Catasto Urbano del Comune censuario di Valperga, come segue:

- Foglio 2 - numero 786 - subalterno 1 - Strada Rada per Torino (in effetti strada Torino) numero 41 - piano T - categoria A/3 - classe 1 - consistenza vani 3 - superficie catastale totale metri quadrati 50 totale escluse aree scoperte metri quadrati 49 - rendita euro 116,20;

- Foglio 2 - numero 786 - subalterno 2 - Strada Rada per Torino (in effetti strada Torino) numero 41 - piano T - categoria A/3 - classe 2 - consistenza vani 4,5 - superficie catastale totale metri quadrati 86 totale escluse aree sco-



per te metri quadrati 84 - rendita euro 204,52;

- Foglio 2 - numero 786 - subalterno 3 - Strada Rada per Torino (in effetti strada Torino) numero 41 - piani SEMI-1 - categoria A/3 - classe 1 - consistenza vani 3 - superficie catastale totale metri quadrati 48 totale escluse aree scoperte metri quadrati 48 - rendita euro 116,20;

- Foglio 2 - numero 786 - subalterno 4 - Strada Rada per Torino (in effetti strada Torino) numero 41 - piano 1 - categoria A/3 - classe 1 - consistenza vani 4 - superficie catastale totale metri quadrati 67 totale escluse aree scoperte metri quadrati 62 - rendita euro 154,94;

- Foglio 2 - numero 786 - subalterno 5 - Strada Rada per Torino (in effetti strada Torino) numero 41 - piano S-1 - categoria C/6 - classe 2 - consistenza metri quadrati 43 - superficie catastale totale metri quadrati 60 - rendita euro 177,66.

L'assemblea delibera inoltre, sempre con voto unanime verbalmente espresso, di delegare al suo Presidente l'approvazione e firma del presente verbale, autorizzandolo ed espressamente delegandolo altresì ad apportare allo stesso e all'allegato Statuto quelle modifiche, aggiunte o soppressioni eventualmente richieste dalle competenti Autorità e, una volta diventato operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS) e decorso il termine di cui all'art. 104 D. Lgs. 117/2017, a fare richiesta al Notaio rogante di procedere alla verifica della sussistenza delle condizioni di legge e in particolare del patrimonio minimo e al successivo deposito al RUNTS stesso.

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 27 bis della Tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 numero 642 e successive modifiche e integrazioni; si richiamano inol-

tre tutte le agevolazioni previste dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460 e da tutte le altre leggi agevolative in materia e in particolare dall'art. 82 Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117, comportante l'esenzione dall'imposta di registro.

Null'altro essendovi a deliberare e più nessuno chiedendo la parola, la seduta è tolta essendo le ore diciotto e quaranta minuti.


Di quanto sopra richiesto io notaio ho fatto constare con questo atto, scritto parte da me a mano e parte da persona di mia fiducia con mezzo meccanico e inchiostro indelebile, che ho letto seduta stante in assemblea al comparente che su mio interpello lo ha confermato e con me sottoscritto su ciascun foglio, alle ore diciotto e quarantacinque minuti.

Occupava quest'atto pagine otto

e parte della nona di tre fogli.

HELIODORO SANTIAGO BERNARDOS

ANGELO MASCOLO Notaio

A handwritten signature in black ink is written over a circular notary seal. The signature is stylized and appears to be 'A. Mascolo'. The seal is circular and contains a portrait of a man, likely the notary, surrounded by text that is difficult to read due to the image quality.

ALLEGATO "A" al REPERTORIO NUMERO 52100/11277

STATUTO

ARTICOLO 1

Costituzione

E' costituito nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Insieme per Accogliere - Ente del Terzo Settore" in breve "Insieme per Accogliere ETS", con durata a tempo indeterminato.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cesserà di avere efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del citato D. Lgs. n. 117/2017.

L'indicazione di Ente del Terzo settore e l'acronimo ETS potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ARTICOLO 2

Sede

L'Associazione ha sede in Torino (TO).

ARTICOLO 3

Scopi e finalità

L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito della Regione Piemonte, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà socia-

le nel campo della assistenza sociale e della beneficenza.

L'Associazione, ispirandosi alla riflessione della Dottrina Sociale della Chiesa Cattolica, ha come scopo azioni di solidarietà sociale, promozione umana, sostegno ed accompagnamento delle persone in stato di necessità economica e sociale, accoglienza e reinserimento sociale di soggetti svantaggiati.

In particolare cura azioni di accoglienza a breve e medio termine in strutture di proprietà o concesse ai termini di legge, progetta e realizza - in proprio o in rete con altri soggetti - azioni di inclusione sociale nell'emergenza, promuove campagne di sensibilizzazione e di reperimento fondi per lo scopo di cui sopra.

La sua attività principalmente consiste in: conduzione e gestione di residenza di temporanea accoglienza.

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo settore;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro



ro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 Codice del Terzo settore;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su delibera del Consiglio Direttivo.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne at-

testerà il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.

ARTICOLO 4

Patrimonio ed entrate dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.


Per l'adempimento dei suoi compiti l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- dei versamenti effettuati dai soci (quote);
- dei redditi derivanti dal suo patrimonio;
- degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività;
- di eventuali donazioni e lasciti
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Associazione da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di rinnovo.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà dei soci di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli stabiliti.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità, fatti



salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione iniziale e il rinnovo annuale, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili nè ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione; neanche in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, nè per successione a titolo particolare nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi nè a causa di morte.

ARTICOLO 5

Soci e volontari

Sono soci dell'Associazione quanti vengono accolti a fare parte dell'Associazione secondo le disposizioni che seguono.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione comporta per il socio maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea.

Ciascun socio ha diritto-dovere a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda all'Associazione recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno di osservarne lo Statuto e di partecipare attiva-

mente alla vita associativa.

L'assemblea dei soci deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta.

L'assemblea dei soci non è tenuta a esplicitare la motivazione del diniego.


Ogni socio può in qualsiasi momento comunicare la sua volontà di recedere dall'Associazione.

Il mancato pagamento della quota associativa entro un anno dal termine fissato per il pagamento determina l'esclusione automatica dall'Associazione.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'Associazione può esserne escluso con deliberazione dell'assemblea dei soci. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire l'autorità giudiziaria competente territorialmente; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dell'autorità giudiziaria.

L'Associazione può utilizzare le prestazioni di volontari per lo svolgimento della propria attività. L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dalla Associazione le spese vive, effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte



di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo. Ogni forma di rapporto economico con la Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

L'associazione è tenuta ad iscriverne i propri volontari in un apposito registro e ha l'obbligo di assicurarli ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

ARTICOLO 6

Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei Soci;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Consiglio Direttivo;
- Organo di Controllo;
- Organo di Revisione, ove previsto ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese a norma di legge nelle modalità e nei termini approvati dal Consiglio Direttivo. I titolari delle cariche sociali sono assicurati come i Soci Volontari.

ARTICOLO 7

Assemblea


L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 marzo).

Essa inoltre:

- provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- provvede alla nomina dell'Organo di Controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma;
- provvede alla nomina dell'Organo di Revisione, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma e comunque se tale funzione non viene esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 117/2017;
- delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- delibera l'ammissione o l'esclusione dei soci;
- approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, anche al di fuori della sede sociale, purchè in Piemonte, ogni qualvolta questi lo ritenga



opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aderenti o da almeno 2 (due) Consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, inviata a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal Libro Soci dell'Associazione, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo e all'Organo di controllo almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Salvo quanto infra, l'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi soci.

In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.

Ogni socio dell'Associazione ha diritto a un voto, esercitabile anche mediante delega scritta. La delega può essere conferita solamente ad altro aderente all'Associazione che non sia Amministratore o dipendente dell'Associazione. Ciascun delegato non può farsi portatore di più di tre deleghe.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I soci membri del Consiglio Direttivo devono astenersi dal voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la responsabilità degli amministratori; in entrambi i casi i soci membri del Consiglio astenuti non vengono calcolati al fine del computo delle presenze.

Per la nomina del Presidente del Consiglio Direttivo è richiesta la maggioranza assoluta.

Per l'approvazione dei Regolamenti e le modifiche statutarie, occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci, tanto in prima che in seconda convocazione.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro socio.


E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta



dell'assemblea, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri.

I Consiglieri devono essere soci dell'Associazione, durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

In caso di cessazione per qualsiasi motivo di un membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso fa luogo alla sua sostituzione per cooptazione. Il Consigliere cooptato dura in carica fino alla prossima assemblea, al cui ordine del giorno deve essere posto l'argomento della sostituzione del Consigliere cessato; chi venga eletto in luogo di un Consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il Consigliere cessato.

Ai Consiglieri non spetta alcun compenso.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'assemblea e, in particolare, il compimento di atti di amministrazione ordinaria e straordinaria;
- la nomina del Segretario Tesoriere, da scegliersi tra i Consiglieri eletti;
- la predisposizione annuale del bilancio.

Il Consiglio Direttivo può attribuire a uno o più dei suoi membri oppure, a mezzo del Presidente del Consiglio Direttivo, anche a estranei il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente del Consiglio Direttivo ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) Consiglieri. La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elenco

delle materie da trattare, inviata a tutti i componenti del Consiglio Direttivo e all'Organo di controllo almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza, su designazione dei presenti, da un altro membro del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.


Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

ARTICOLO 9

Il Presidente

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la legale rappresentanza dell'associazione. Al Presidente del Consiglio Direttivo compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione del-



l'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca e presiede l'assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni.

ARTICOLO 10

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente del Consiglio Direttivo in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ARTICOLO 11

Il Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.

Il Segretario Tesoriere cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, nonché del Libro degli Aderenti all'Associazione.

Il Segretario Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predisponde, dal punto di vista contabile, il bilancio, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

ARTICOLO 12

Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri

verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, del Consiglio Direttivo nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

ARTICOLO 13

Organo di controllo e organo di revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017. E' formato da un Revisore Legale iscritto al relativo Registro.


L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo svolge altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro, ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017 o comunque quando l'Organo di Controllo non



eserciti anche tale specifica funzione. E' formato da un Revisore Legale dei Conti iscritto al relativo Registro.

ARTICOLO 14

Bilancio

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il trentuno dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio è predisposto un bilancio.

I documenti di Bilancio sono redatti ai sensi degli Articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Entro il ventotto febbraio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

ARTICOLO 15

Avanzi di gestione

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, ai sensi dell'Art. 8, comma 2 del D.Lgs. 117/2017, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ARTICOLO 16

Scioglimento e Destinazione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea degli Associati con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati a sensi dell'articolo 21 del codice civile.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

E' escluso qualsiasi rimborso agli associati.

ARTICOLO 17

Norme di chiusura

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme in materia di Enti contenute nel Libro Primo agli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e delle Leggi speciali in materia.

Gli adeguamenti del presente Statuto adottati ai sensi dell'Art. 101, comma 2, D. Lgs. 117/2017, saranno efficaci alla decorrenza del termine di cui all'Art. 104, comma 2, del D. Lgs. 117/2017, cessando nel contempo di efficacia le vecchie clausole statutarie rese necessarie dall'adesione al regime ONLUS, ma divenute incompatibili con la sopravvenuta disciplina degli Enti del Terzo Settore, vecchie clausole che pertanto rimangono in vigore fino al predetto termine di efficacia.

HELIODORO SANTIAGO BERNARDOS

ANGELO MASCOLO Notaio

oooooOOOooooo

Registrato all'Ufficio Territoriale - Direzione Provinciale I di Torino -

il 04-11-2020 al numero 64033 serie 1T,

esatti euro 200,00 =

In conformità dell'originale scritto su *tredici* mezzi fogli.

Torino, **17 NOV 2020**

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp features a central emblem and text around its perimeter, though the details are somewhat faded. The signature is a complex, cursive scribble that extends across the top and right sides of the stamp.